

31711 -

5/7



MINISTERO del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Dipartimento della Pubblica Amministrazione  
Ufficio Centrale  
Ministero del Lavoro

12 NOV 2002

11868/la

CORTE DEI CONTI  
UFFICIO DELLO PREVENIMENTO  
DEI SERVIZI  
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI

# Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

IN CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

18 NOV 2002

VISTA la Legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni

Prot. n. 2698

VISTO il Decreto Legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 1988, n. 160;

VISTA la Legge 23 luglio 1991, n. 223;

VISTO il Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451;

VISTO l'art. 4, comma 35, del Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608;

VISTO l'art. 1-quinquies del Decreto Legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

VISTO il Decreto Ministeriale dell' 11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei Conti in data 20.01.1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato articolo 1-quinquies della Legge n. 176 del 1998;

VISTO l'art. 45, comma 17 lett. d) della legge 17.5.99, n. 144;

VISTO l'art. 62, comma 1, lett. a) delle legge 23.12.99, n. 488;

VISTO il decreto legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'articolo 2, comma 1, punti a) e b);

CORTE DEI CONTI  
UFFICIO DELLO PREVENIMENTO  
DEI SERVIZI  
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI  
27 NOV 2002  
Reg. 6 / foglio 310  
G. PAVAZZI

Handwritten initials and a circular stamp.



31711 -

12 NOV 2002

*Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTI gli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 30012 del 06.06.2001, registrato dalla Corte dei Conti in data 01.08.2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punti a) e b) della citata legge 248/2001;

VISTO l'articolo 52, comma 46, della legge 28.12.2001 n. 448;

VISTO il verbale di riunione del 10 maggio 2002, redatto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, che fa parte integrante del presente provvedimento - con il quale le aziende del settore dell'installazione delle reti telefoniche insieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali, sia confederali che di categoria, hanno raggiunto un accordo relativo al ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario, per il semestre 01.07.2002/31.12.2002, ai sensi del richiamato articolo 52, comma 46, legge 448/01, sulla base di specifiche iniziative da adottare nei confronti dei lavoratori interessati ai corsi di riqualificazione e/o di riconversione, tramite l'intervento di ITALIA LAVORO S.p.a.;

VISTA la nota del 21 maggio 2002, n. 1067/R13/1/M A.T. della Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro, nella quale, tra l'altro, viene precisato che circa il calcolo dell'onere finanziario occorrente per l'erogazione del summenzionato trattamento, si debba far riferimento alla consistenza numerica consolidata al 30 giugno 2002;

CONSIDERATO che alla data del 30 giugno 2002 la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui ai richiamati articoli 1 e 5 del decreto interministeriale del 6 giugno 2001, ammonta a 6.700 unità lavorative per un costo complessivo di 105 miliardi di lire, pari a euro 54.227.975,00;

RITENUTO che ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il semestre 1 luglio 2002 - 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 52, comma 46 della legge 28.12.2002, n. 448, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, già utilizzatrici del predetto trattamento, ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 30012 del 06.06.2001, registrato alla Corte dei Conti in data 01.08.2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punti a) e b) della citata legge 248/2001

AK h 



*Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'articolo 52, comma 46, della legge 28.12.2001, n. 448, è prorogato, nel limite massimo di euro 54.227.975,00 pari a 105 miliardi di lire, il trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il semestre 1 luglio 2002 – 31 dicembre 2002, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende del settore dell'installazione di reti telefoniche, per le quali sono stati emanati decreti ministeriali ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei Conti in data 01.08.01, registro n. 6, foglio n. 78.

La misura del predetto trattamento è ridotta del venti per cento.

Art. 2

Le aziende di cui al precedente articolo 1 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei Conti in data 20.01.1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all' articolo 1-quinquies della Legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.

Art. 3

Nel verbale di consultazione sindacale concernente la richiesta di proroga del trattamento d'integrazione salariale straordinaria deve essere fatto esplicito riferimento al Verbale di Riunione del 10 maggio 2002, richiamato nel preambolo e che fa parte integrante del presente provvedimento.



*Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 4

Le aziende, al momento della presentazione della domanda riguardante la concessione della proroga del trattamento di cui trattasi, devono allegare un atto ufficiale dal quale emerga l'effettiva adesione al piano di interventi posto in essere da ITALIA LAVORO S.p.a., di cui al richiamato Verbale di Riunione del 10 maggio 2002 del precedente articolo 3.

Art. 5

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale eroga il trattamento di integrazione salariale straordinario, di cui al precedente articolo 1, a condizione che i lavoratori interessati partecipino al processo di riqualificazione e ricollocazione di ITALIA LAVORO S.p.a., così come individuato nel citato Verbale di Riunione del 10 maggio 2002 del precedente articolo 3. A tal fine le aziende devono presentare al predetto ente previdenziale apposita dichiarazione a pena di responsabilità civile e penale, nella quale venga confermata l'effettiva presenza del personale interessato al trattamento di integrazione salariale straordinaria, al richiamato processo.

Art. 6

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di euro 54.227.975,00 pari a 105 miliardi di lire, l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.



*AK N*